

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 20/01/1997 n. 547
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

Le disposizioni degli artt. 35 e 36 Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche alla determinazione del maggior compenso effettuata in via giudiziale.